InformaClienti
NUMERO 9 DEL **30/09/2026**
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI SETTEMBRE

IN PRIMO PIANO

AI ACT, IN VIGORE DA OGGI IL DECRETO DI ADEGUAMENTO

Entra in vigore oggi il D.Lgs. n. 160/2026, che adegua la normativa italiana all'AI Act europeo sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e introduce disposizioni in materia di responsabilità civile e penale. Il decreto è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 214 del 15 settembre 2026. Il provvedimento disciplina, in particolare, ricerca, sviluppo, sperimentazione e impiego dell'IA da parte delle forze di polizia, dettando regole specifiche sull'utilizzo dei dati biometrici e sull'identificazione biometrica remota in tempo reale. Regolato anche il ricorso ai sistemi di videosorveglianza dotati di riconoscimento facciale a posteriori per il contrasto dei reati, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto e della normativa sulla protezione dei dati personali. Il decreto interviene inoltre sul versante delle responsabilità per l'utilizzo illecito dei sistemi di IA, con disposizioni penali e processuali, e introduce specifici strumenti processuali civili per le richieste di risarcimento dei danni causati dall'impiego dell'intelligenza artificiale.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GASOLIO E BENZINA PER LE IMPRESE AGRICOLE

È stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale** n. 209 del 9 settembre 2026 il decreto 24 luglio 2026 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che disciplina le modalità di attuazione del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, destinato alle imprese agricole. L'agevolazione, riconosciuta nel limite complessivo di 90 milioni di euro per il 2026 e nel rispetto del quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato collegato alla crisi in Medio Oriente, copre fino al 20% della spesa sostenuta, al netto dell'IVA, per l'acquisto di gasolio e benzina effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 per l'esercizio delle attività agricole, comprese le serre orticole. Beneficiarie sono le imprese agricole qualificate come agricoltori in attività. Le domande devono essere presentate ad AGEA tramite piattaforma telematica entro i termini fissati dalle istruzioni operative che emanerà AGEA stessa e comunque non oltre il 30 settembre 2026.

- *Bollo auto, esenzione per il 2027 per vetture fino a 80 kW*
- *Decreto carburanti: in GU la conversione in legge*
- *Alluvione Emilia-Romagna, in Gazzetta il decreto per il sostegno alle imprese colpite*

MALATTIA: PIÙ SEMPLICE ESTENSIONE AL GIORNO PRECEDENTE IL CERTIFICATO

La tutela previdenziale per malattia può essere riconosciuta per il giorno immediatamente precedente a quello di redazione del certificato medico, anche quando la visita viene effettuata presso l'ambulatorio del medico curante. È quanto chiarisce l'**Inps** con la circolare n. 92 del 4 settembre scorso, che, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, supera il precedente orientamento. In via generale, l'evento di malattia continua a decorrere dalla data di redazione del certificato con cui il medico attesta l'incapacità temporanea al lavoro. Fino ad oggi, tuttavia, ai fini previdenziali l'Istituto riconosceva il giorno precedente al rilascio del certificato soltanto in presenza di una visita domiciliare, a condizione che nel certificato fosse indicata, nel campo "Dichiara di essere ammalato dal…", la giornata immediatamente precedente. La modifica – precisa l'Istituto – tiene conto dell'evoluzione dell'assistenza territoriale, della riduzione del numero dei medici di medicina generale e dei maggiori carichi organizzativi e assistenziali, nonché della crescente diffusione degli accessi ambulatoriali programmati. Le nuove indicazioni, applicabili dalla data di pubblicazione della circolare, operano nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto dalla legge. Restano esclusi i casi in cui il giorno precedente al rilascio del certificato coincida con un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale.

- *TFR3, Inps adegua le procedure nel flusso UniEmens*
- *Accompagnamento alla pensione, le istruzioni Inps*
- *Accompagnamento alla pensione, benefici fiscali da ottobre 2026*
- *Permessi 104 a più familiari: le indicazioni Inps sugli indebiti*
- *App Inps Mobile integrata con cassetto previdenziale contribuente*
- *Artigiani e commercianti: in arrivo gli Avvisi Bonari*

- *Artigiani e commercianti: nuove funzioni nel Cassetto del Contribuente*
- *Contratti di solidarietà, via al recupero dello sgravio contributivo*
- *Permessi 104 a più familiari: le indicazioni Inps sugli indebiti*
- *Inps: dal 16.09 aumentano tassi interessi e sanzioni*
- *Lavoratori ex Fondo telefonici: accesso all'Assegno straordinario*
- *Carta Dedicata a te: modalità di individuazione dei beneficiari*

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

TFR3, DISPONIBILE IL MODELLO UFFICIALE

Arriva il modello ufficiale TFR3 per i lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026, contenente le novità previste dalla Legge di Bilancio 2026. Con decreto interministeriale del 4 settembre i **Ministeri del Lavoro e dell'Economia** hanno, infatti, approvato il modulo che consente di formalizzare le scelte sulla destinazione del trattamento di fine rapporto previste dalla nuova disciplina sulla previdenza complementare. Il modello, allegato al provvedimento, recepisce le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 e contiene l'attestazione dell'avvenuta informativa da parte del datore di lavoro, l'indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore, le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa e le avvertenze sugli effetti dell'adesione automatica. Due le sezioni previste: la prima è riservata ai lavoratori di prima assunzione, la seconda ai lavoratori non di prima assunzione che abbiano già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di tutto o parte del TFR. Il modulo consente, a seconda della posizione del lavoratore, di indicare espressamente le diverse opzioni relative al conferimento del trattamento di fine rapporto. Il TFR3 contiene inoltre un'apposita attestazione con cui il datore di lavoro certifica di aver fornito l'informativa prevista dalla normativa, acquisito la dichiarazione del lavoratore, provveduto alla sua conservazione e rilasciato copia all'interessato. Prevista, infine, anche la digitalizzazione del modello. Prossimamente sul portale del Ministero del Lavoro, il TFR3 potrà essere compilato online ed eventualmente notificato al datore di lavoro. Le modalità tecniche per la compilazione, la notifica, la presa in carico e la conservazione dei dati saranno definite con un successivo decreto direttoriale.

- *SIISL: nuove FAQ su lavoratori stranieri formati all'estero*
- *Terzo settore: on line l'avviso per progetti di interesse nazionale*

CONTRAVVENZIONI SICUREZZA SUL LAVORO, RATEAZIONI ESCLUSE

Niente rateizzazione per le somme dovute a seguito dell'adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il pagamento deve essere effettuato integralmente entro 30 giorni per consentire l'estinzione della contravvenzione. A chiarirlo è l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** con una nota contenente indicazioni operative. Il chiarimento riguarda la procedura prevista dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994. In caso di adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore al pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa. Il versamento, insieme all'adempimento della prescrizione, costituisce condizione necessaria per l'estinzione della contravvenzione. Proprio per la particolare natura di questo pagamento, precisa l'INL, non è possibile applicare la disciplina sulla rateizzazione prevista dalla legge n. 689/81: l'organo di vigilanza non può quindi concedere né rateizzazioni né dilazioni. Diverso il caso dell'ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna, che può essere rateizzata dal giudice. L'Ispettorato richiama anche la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il termine di 30 giorni è perentorio ai fini dell'estinzione della contravvenzione. Il pagamento tardivo, inoltre, non estingue il reato. Di conseguenza, conclude l'INL, la somma prevista dall'art. 21 deve essere versata per intero entro 30 giorni.

RIDUZIONE TARIFFE INAIL, REGOLARIZZAZIONE SENZA PERDITA DEI BENEFICI

Per accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione, le imprese possono regolarizzare eventuali violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro entro i termini indicati dagli organi di vigilanza. Il chiarimento arriva dall'**Inail** con la nota 8221 del 18 settembre nella quale l'Istituto precisa che già dal 2025 nella guida al modello OT23 è stato eliminato l'obbligo di verificare il rispetto delle disposizioni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. La modifica recepisce quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.L. n. 19/2024, secondo cui il datore di lavoro conserva il diritto ai benefici normativi e contributivi in caso di regolarizzazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza entro i termini indicati dagli organi di vigilanza. L'Inail comunica, inoltre, l'aggiornamento delle FAQ relative agli interventi del modello OT23 2027, in corso di pubblicazione sul portale istituzionale, nella sezione dedicata alla riduzione del tasso medio per prevenzione.

- *Inail: aggiornati tassi interessi e sanzioni*
- *Bando ISI 2025: slitta al 26.10 il caricamento della documentazione*

INNOVAZIONE, DAL MIMIT NUOVI FONDI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Tutto pronto per l'avvio di Scoperta Imprenditoriale II, la misura che mette a disposizione 505 milioni di euro per sostenere progetti di ricerca e sviluppo nelle Regioni del Mezzogiorno. È stato firmato il decreto direttoriale del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** che definisce termini e modalità per la presentazione delle domande. La fase di precompilazione partirà il 24 settembre, tramite la piattaforma del Fondo per la crescita sostenibile, mentre la presentazione delle istanze aprirà il 7 ottobre alle 10:00. On line è possibile trovare anche le Faq con tutte le risposte utili su soggetti e progetti ammissibili, modalità e termini di presentazione delle domande, istruttoria e molto altro. Per poter richiedere l'agevolazione è necessario che i progetti riguardino attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la realizzazione o l'innovazione di prodotti, processi e servizi. La misura prevede un finanziamento agevolato al 40% e un contributo a fondo perduto fino al 40% per le piccole imprese, 35% per le medie, 30% per le grandi e fino al 60% per gli enti di ricerca.

- *Incentivi: dal Mimit 100 mln per filiera moda, tessile e accessori*
- *Incentivi Mezzogiorno: Scoperta Imprenditoriale II dal 24 settembre*

VISTO DI CONFORMITÀ, SI PASSA AL DIGITALE

Definite le regole per l'utilizzo del servizio online "Vi. diCo.Web – Visto di conformità", che consentirà ai professionisti di trasmettere telematicamente la comunicazione necessaria per esercitare la facoltà di apporre il visto di conformità. A stabilirle è l'**Agenzia delle Entrate** con il provvedimento n. 259305/2026 in cui precisa che la data di attivazione del servizio sarà resa nota con un avviso sul portale dell'Amministrazione finanziaria e che la procedura telematica diventerà obbligatoria dall'11 gennaio 2027. Per presentare la comunicazione, il professionista dovrà accedere all'area riservata del sito delle Entrate tramite SPID, CIE o CNS oppure, nei casi previsti, con le credenziali Entratel o Fisconline. Attraverso la procedura guidata dovrà inserire le informazioni richieste, compresi i dati relativi alle garanzie stipulate e alle eventuali strutture utilizzate per la trasmissione delle dichiarazioni, allegando la documentazione prevista dalla normativa. La comunicazione sarà poi inviata alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del professionista. Le Entrate precisano, infine, che il servizio consentirà di monitorare lo stato di lavorazione della comunicazione, verificare la propria iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati, trasmettere eventuali integrazioni e comunicare le variazioni dei dati entro 30 giorni dal loro verificarsi

❖ *Entrate: attenzione a false comunicazioni via sms*

INTERPELLI

DURF, NEL CALCOLO RITENUTE SU INTERESSI E IMPOSTE ESTERE

Ai fini del rilascio del DURF, nel calcolo della soglia del 10% dei ricavi o compensi, possono essere considerate anche le ritenute d'acconto sugli interessi attivi versate dal sostituto d'imposta e, a determinate condizioni, le imposte pagate all'estero. È quanto chiarisce **l'Agenzia delle Entrate** con la risposta a interpello n. 174/2026, dedicata alla verifica del requisito previsto dall'articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.lgs. n. 241/1997. La norma consente alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici di evitare gli specifici obblighi previsti dall'articolo 17-bis in materia di ritenute presentando al committente il DURF. Tra le condizioni richieste figura l'aver effettuato, nell'ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle relative dichiarazioni. Sul primo punto l'Agenzia ritiene che nel computo possano entrare anche le ritenute sugli interessi attivi relativi a disponibilità bancarie e depositi. Pur essendo materialmente versate dal sostituto d'imposta, infatti, rappresentano un prelievo tributario economicamente imputabile all'impresa. Via libera anche alle imposte pagate all'estero, fino a concorrenza del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 165 del TUIR. Una conclusione che vale nonostante tali somme non transitino, direttamente o indirettamente, nel conto fiscale italiano. Secondo l'Amministrazione finanziaria sono comunque indicative dell'affidabilità fiscale dell'impresa e il relativo credito utilizzato per ridurre l'Ires dovuta in Italia rappresenta, nella sostanza, una modalità di versamento dell'imposta.

- *Zes Unica: agevolabile investimento ante-comunicazione*
- *Registri digitali: niente qualifica di intermediario per i gestori*

PRINCIPIO
DI DIRITTO

STP, AI PROFESSIONISTI UTILI RIPARTITI ANCHE A CONSUNTIVO

Le società tra professionisti (STP), costituite in forma di società semplice, possono determinare le quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Lo chiarisce **l'Agenzia delle Entrate** con il principio di diritto n. 3/2026, estendendo a queste società la disciplina prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR per le associazioni professionali. La possibilità di definire le quote di partecipazione agli utili a consuntivo consente di valorizzare l'apporto personale effettivamente fornito da ciascun socio professionista nel corso del periodo d'imposta. La determinazione deve risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La deroga non si applica, invece, ai soci non professionisti o finanziatori, per i quali resta ferma la regola ordinaria: le quote di partecipazione agli utili devono essere stabilite con un atto avente data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. In presenza di tali soci, la ripartizione a consuntivo tra i professionisti può riguardare soltanto l'utile residuo, una volta individuata la quota spettante ai finanziatori. L'Agenzia precisa, infine, che la disciplina riguarda esclusivamente le STP costituite in forma di società semplice, restando escluse quelle che adottano altri modelli societari.

❖ *Imposta sui servizi digitali: possibile la dichiarazione integrativa*

CONSULENZA GIURIDICA

CESSIONE D'AZIENDA: ESONERO FISCALE ANCHE SE SALTA LA TRANSAZIONE

L'**Agenzia delle Entrate**, con la risposta a consulenza giuridica n. 9 del 1° settembre 2026, affronta il tema di notevole rilievo nelle operazioni di acquisizione di aziende in crisi: se l'esonero dalla responsabilità solidale del cessionario, previsto dall'art. 14, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997, possa essere rimesso in discussione quando, dopo la cessione, venga risolta per inadempimento la transazione fiscale stipulata dal cedente nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

L'Agenzia chiarisce che l'esonero dalla responsabilità tributaria del cessionario d'azienda non viene meno qualora, dopo la cessione, la transazione fiscale conclusa dal cedente nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti venga risolta per inadempimento. L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di favorire la buona riuscita delle operazioni di risanamento aziendale, incentivando l'intervento di investitori e soggetti terzi interessati all'acquisto di aziende in crisi. Se il cessionario corresse il rischio di vedersi attribuire ex post passività tributarie derivanti dall'inadempimento del cedente, il valore delle operazioni di acquisizione risulterebbe inevitabilmente compromesso.

Dunque, la disapplicazione del regime di responsabilità solidale opera in modo definitivo anche nelle cessioni effettuate nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti e l'esonero permane anche quando la successiva transazione fiscale venga risolta per inadempimento del cedente.

Resta, tuttavia, ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997: l'esonero non trova infatti applicazione qualora la cessione sia stata realizzata in frode dei crediti tributari o nell'ambito di operazioni fraudolente finalizzate a sottrarre beni alla garanzia erariale.

ROTTAMAZIONE QUINQUIES: SECONDA RATA ENTRO OGGI

Scade oggi il termine per il pagamento della seconda rata della Rottamazione-quinquies, la definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. Lo ricorda l'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**, con un comunicato del 23 settembre scorso, in cui precisa che il versamento deve essere effettuato utilizzando il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute. La comunicazione, con il dettaglio degli importi e i relativi moduli di pagamento, può essere recuperata anche nell'area riservata del sito dell'Agenzia o richiesta via e-mail dall'area pubblica. L'Agenzia sottolinea che la definizione agevolata perde efficacia qualora, alla scadenza di una rata, risultino due rate non pagate o versate solo parzialmente. Pertanto, se a oggi risultassero omessi o insufficienti i versamenti delle prime due rate, verrebbero meno i benefici della Rottamazione. Per chi ha scelto il pagamento in sole due rate, invece, la scadenza di oggi coincide con l'ultima rata e sono quindi considerati tempestivi i versamenti effettuati entro i cinque giorni successivi, quindi entro il 5 ottobre. Inoltre, sul sito dell'Agenzia è disponibile un calendario online con tutte le scadenze della Rottamazione-quinquies e delle altre definizioni agevolate in corso, che consente di salvare le date come promemoria e procedere direttamente al pagamento.

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al **mese di agosto** che è pari a **103,07**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di luglio** è **di 3,710988**.

Dipartimento Scientifico
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari